

REPERTORIO N. _____

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

Provincia di Biella

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

LOCALE PER IL PAESAGGIO

L'anno _____, nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta alla
presente convenzione, tra i sottoelencati Enti:

- Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con sede legale a Casapinta
(BI), via Bassetti n. 1, codice fiscale 90065260029, rappresentata dal Sig.
_____, _____ nato a _____ () il _____, in
qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante della stessa,
autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in virtù di quanto
stabilito dal Consiglio Unionale con deliberazione n. ____ del _____,
esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di _____, con sede legale a _____ (),
via _____ n. _____, codice fiscale _____, rappresentato dal
Sig. _____, _____ nato a _____ () il
_____, in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante dello
stesso, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in virtù di
quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del
_____, esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di _____, con sede legale a _____ (),
via _____ n. _____, codice fiscale _____, rappresentato dal
Sig. _____, _____ nato a _____ () il

_____, in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante dello

stesso, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in virtù di

quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del

_____, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- gli articoli 146 e 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
- la L.R. n. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;
- la D.G.R. n. 2-2640 del 22 dicembre 2020 “Nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio”.

CONSIDERATO CHE:

- il processo di riforma dell'ordinamento locale, culminato nel T.U. 18 agosto 2000 n. 267, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;
- gli artt. 27 e 28 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 attribuiscono, tra l'altro, alle Unioni di Comuni Montani la natura ed il ruolo di “UNIONI DI COMUNI” per

l'esercizio associato delle funzioni comunali;

- la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata consente, oltre che una razionalizzazione del servizio ed un'economia di scala resa possibile dalla gestione unitaria, di superare le difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni, per la gestione di una commissione che deve essere composta da almeno tre componenti;
- la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio ne allarga la competenza oltre i confini del singolo Comune dando continuità e omogeneità di trattamento nella pratica applicazione dei casi in esame alla stessa;

CONSIDERATO INOLTRE che l'Unione ed i Comuni interessati hanno approvato la presente convenzione con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

- Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale: deliberazione di C.U. n. ____ del _____;
- Comune di _____: deliberazione di C.C. n. ____ del _____;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni aderenti alla presente convenzione, costituiscono in forma associata la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e all'art. 4 della L.R. n. 32/2008 ed a tal fine individuano l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, d'ora in poi denominata Unione Montana, quale capofila per la nomina dei componenti della Commissione e la gestione della stessa.

La commissione, come sopra costituita, rilascerà su richiesta, anche pareri preventivi sugli interventi da svolgersi nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Definisce altresì i rapporti tra i contraenti.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

L'Unione Montana provvederà, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e della D.G.R. n. 2-2640 del 22 dicembre 2020, alla costituzione della Commissione oggetto della presente convenzione.

La Commissione Locale per il Paesaggio durerà in carica per un periodo non superiore ad anni cinque. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi. La Commissione Locale per il Paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.

Art. 3 - NORME TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Per le norme tecniche inerenti il funzionamento della Commissione si rimanda al regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alla direzione della gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio è preposto un Responsabile con incarico conferito dal Presidente dell'Unione Montana.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile, il Presidente individua un sostituto nell'ambito dei dipendenti.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2030. Per i comuni già aderenti alle precedenti convenzioni la presente è da intendersi quale rinnovo delle stesse.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, prima della scadenza, per accordo espresso di tutti i sottoscrittori.

ART. 6 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

La Commissione Locale per il Paesaggio esercita le funzioni secondo i principi stabiliti nella presente convenzione e tramite le procedure, le modalità, i tempi ed i costi individuati nel regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Il regolamento di organizzazione e funzionamento sopra citato è approvato e modificato dal Consiglio dell'Unione Montana, Ente capofila.

ART. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

I Comuni interni all'Unione Montana non avranno costi di gestione a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.

La partecipazione finanziaria dei Comuni non aderenti all'Unione Montana sarà

determinata con delibera di Giunta dell'Unione Montana.

ART. 8 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI

L'adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può avvenire durante il periodo di vigenza della stessa previa deliberazione consiliare dell'Ente aderente, approvata specificatamente dal Consiglio dell'Ente capofila e formalizzata con idoneo atto aggiuntivo.

L'adesione deve essere accordata con la garanzia del mantenimento degli standards di efficacia ed efficienza in essere nella struttura operativa al momento della richiesta di adesione.

ART. 9 - CONFERENZA DEI SINDACI

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati. Si intende per Comune associato l'Ente aderente alla convenzione alla data del 30 giugno dell'anno in corso.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione Montana almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

I verbali di ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi ufficialmente agli Enti associati.

ART. 10 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comuniazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) da trasmettere almeno sei mesi prima del termina dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della

comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente le

spese fino alla data di operatività del recesso.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venire meno la gestione unitaria del servizio

per i restanti enti.

Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, con effetto dal primo giorno

del mese successivo, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni della presente

convenzione da parte dell'Ente capofila o di altri Comuni associati.

ART. 11 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'Unione Montana e i Comuni sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni

aspetto, nei confronti reciproci e dei terzi, ciascuno per i propri impegni, competenze,

oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Unione Montana è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio

delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 13 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso

di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere

ricercata prioritariamente in via bonaria o tramite l'organo giurisdizionale

competente, qualora non si addivenisse alla loro risoluzione.

ART. 14 - PUBBLICITÀ DELLA CONVENZIONE

Alla presente Convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità.

Copia della stessa Convenzione deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del

pubblico, anche per via telematica, affinché chiunque ne possa prendere visione o

estrarre copia.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dal regolamento citato nel precedente art. 6, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso.

ART. 17 - NORMA DI SALVAGUARDIA

Qualsiasi disposizione regolamentare contrastante con la normativa di settore vigente, dovrà essere disapplicata in favore di quest'ultima.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso:

Il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale Sig. _____

Il Sindaco del Comune di _____ Sig. _____

Il Sindaco del Comune di _____ Sig. _____

Eccetera